

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 915

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANLUCA PINI, GIANCARLO GIORGETTI, CAPARINI, MOLTENI,  
MATTEO BRAGANTINI, FEDRIGA**

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nonché distacco del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini e sua aggregazione alla provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

*Presentata il 9 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede che si possa consentire, con legge, il distacco da una regione delle province e dei comuni che ne facciano richiesta e la loro aggregazione a un'altra, purché le popolazioni interessate si siano espresse a maggioranza in tal senso attraverso un *referendum*.

La presente proposta di legge intende dare attuazione a questa previsione con riguardo ai comuni di Montecopiolo e di

Sassofeltrio che, con il *referendum* del 2007, hanno espresso la volontà di staccarsi dalla provincia di Pesaro e Urbino e dalla regione Marche e di entrare a far parte della provincia di Rimini e della regione Emilia-Romagna.

Dopo la delibera della provincia di Rimini, approvata all'unanimità, in cui veniva ribadito il favore con il quale il consiglio provinciale accoglieva la richiesta dei cittadini di Montecopiolo di aggregazione ai territori riminesi, l'8 luglio 2008 la I commissione bilancio ed affari istituzionali dell'Emilia-Romagna ha approvato,

sempre all'unanimità, la richiesta presentata in cui si richiede di esprimere parere favorevole al passaggio dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio alla regione Emilia-Romagna.

A sostegno della richiesta il 17 aprile 2012 l'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione *bi-partisan* sul passaggio dei due comuni marchigiani sotto l'egida di Bologna.

Per una migliore razionalizzazione delle risorse e per valorizzare le contiguità territoriali si prevede, inoltre, l'aggregazione del comune di Sant'Agata Feltria alla provincia di Forlì-Cesena.

La proposta di legge rappresenta dunque un atto dovuto, cioè il riconoscimento di quanto espresso dalla volontà popolare attraverso lo strumento previsto dalla Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Distacco e aggregazione).*

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

2. Il comune di Sant'Agata Feltria è distaccato dalla provincia di Rimini e aggregato alla provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

## ART. 2.

*(Adempimenti amministrativi).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e i sindaci dei comuni di Montecopiolo, di Sassofeltrio e di Sant'Agata Feltria, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, deve sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.

2. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 designano, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore termine comunque non superiore a sessanta giorni; agli adempimenti che risultano non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province interessate, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

6. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce tribunale di Pesaro, le parole: « Montecopiolo, » e « Sassofeltrio, » sono soppresse;

b) alla voce tribunale di Rimini, le parole: « Sant'Agata Feltria, » sono sop-

presse; dopo le parole: « Monte Colombo, » è inserita la seguente: « Montecopiolo, » e dopo le parole: « Santarcangelo di Romagna, » è inserita la seguente: « Sassofeltrio, »;

c) alla voce tribunale di Forlì, dopo le parole: « San Marmo Pascoli, » sono inserite le seguenti: « Sant'Agata Feltria, ».

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

8. Il fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura delle spese derivanti dagli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro, coperti da pari riduzione del fondo previsto dall'articolo 41, comma 16-*sexies decies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è ripartito tra i comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Castel delci, Maiolo, Sassofeltrio e Montecopiolo con le seguenti modalità:

a) 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti al 1° luglio 2012;

b) 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti al 1° luglio 2012.

9. Ferma restando la ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 8, le relative somme devono essere suddivise, per il 50 per cento in base alla superficie del territorio di ciascun comune e, per il restante 50 per cento, in base alla popolazione residente di ciascun comune alla data del 1° luglio 2012.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0008000\*